Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1206.

Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'accordo intervenuto il 7 settembre 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della federazione unitaria C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e delle organizzazioni sindacali aderenti alla medesima e del S.I.N.D.I.F.E.R., nonché quello con l'U.S.F.I. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, recante norme sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A) Le misure orarie dell'indennità di trasferta, previste dal primo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabilite come segue:

1) ispettore capo sup. r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore capo aggiunto; ispettore principale; ispettore, segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate; segretario superiore e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate; capo stazione superiore e qualifiche equiparate . . . . L. 680

2) rimanente personale . . . . » 500

B) In correlazione con le nuove misure dell'indennità stabilite al precedente punto A), sono rideterminate le indennità sostitutive dell'indennità di missione, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni.

C) Le misure del premio orario di presenza a bordo, stabilite al punto *B*) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono fissate come segue:

comandante e direttore di macchina . . L. 550

primo ufficiale navale, primo ufficiale di macchina e primo ufficiale marconista . . . » 510

ufficiale navale, ufficiale di macchina e ufficiale marconista . . . . » 450

nostromo, capo motorista, capo elettricista . . . . L. 390

carpentiere, motorista, elettricista . . . » 370

marinaio e ingrassatore . . . . » 360

carbonaio . . . . » 290

D) A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure orarie dell'indennità di cui ai precedenti punti *A*), *B*) e *C*) possono essere rideterminate, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente.

Sui detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire dieci.

E) Per il personale della linea le distanze di cui al terzo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono comunque computate dal punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra ovvero dai termini del tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza qualora esplichi servizio permanente di guardalinea.

F) I limiti minimi di durata di cui al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabiliti in quattro ore.

G) Al dipendente inviato in missione, è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per il personale rivestito delle qualifiche di ispettore capo superiore e di ispettore capo del ruolo ad esaurimento e di ispettore capo aggiunto e di seconda categoria per tutto il rimanente personale. In tali casi l'indennità di trasferta è ridotta ad un terzo dell'importo globale giornaliero dell'indennità stessa.

Art. 2.

L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della sua durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.

Art. 3.

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Al personale residente in territorio italiano che si reca in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia, per dette missioni compete l'indennità di tra-

sferta nella misura prevista al terzo comma dell'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 chilometri.

Art. 4.

Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo aggiunto o del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.

Art. 5.

Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di recarsi in missione in località comprese nell'ambito della giurisdizione dell'ufficio o impianto di appartenenza e comunque, non oltre i limiti della giurisdizione compartimentale può essere consentito, anche se non acquista titolo, in relazione ai limiti di durata, all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di una indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

Art. 6.

La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita entro un massimo di L. 36.000.

Art. 7.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 11, ultimo comma, 80, secondo comma e 18, sesto comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a L. 70 ed a L. 100 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 18, settimo comma, delle disposizioni medesime è elevata a L. 100 a chilometro.

Art. 8.

Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, previste dall'art. 18, undicesimo comma, delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.

Art. 9.

Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono aumentate di un importo pari a due mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

Art. 10.

Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Per il trasferimento della famiglia con le stesse autovetture, ove non ricorra l'applicazione del sesto comma dell'art. 18 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al primo comma dell'art. 12 delle disposizioni medesime.

Art. 11.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1° settembre 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — MORLINO — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 24

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1978.

Trasferimento della partecipazione azionaria dello Stato nell'ATI S.p.a all'EFIM.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, concernente il trasferimento delle partecipazioni statali non ancora inquadrate negli enti di gestione;

Vista la legge 5 marzo 1973, n. 30, con la quale, tra l'altro, è stata estesa l'applicazione del suddetto art. 14 alla partecipazione azionaria dello Stato nell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554, concernente, tra l'altro, la soppressione del Comitato permanente per le partecipazioni statali di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto interministeriale n. 32132 del 21 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976, registro n. 8, foglio n. 270, con il quale,

tra l'altro, è stato disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, il trasferimento all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM della partecipazione azionaria dello Stato nell'ATI, costituita da n. 5.562.500 azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna;

Visto il proprio decreto n. 31252 del 16 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dello stesso mese, registro n. 8, foglio n. 348, con il quale — a completo utilizzo dello stanziamento della somma di L. 2.500.000.000 di cui alla citata legge 5 marzo 1973, n. 30 — è stato autorizzato il pagamento della residua somma di L. 62.496.000 a favore dell'ATI per la sottoscrizione di n. 13.888 azioni ordinarie del valore nominale di L. 4.500 cadauna, relativa all'aumento di capitale da L. 2.925.000.000 a L. 2.987.496.000, deliberato dalla società in data 10 novembre 1976;

Vista la lettera n. 1370 del 29 settembre 1977, con la quale l'EFIM ha espresso, a norma dell'art. 14, secondo comma, della legge 21 giugno 1960, n. 649, il proprio parere sul valore di detta partecipazione, riferito alla data del 29 settembre 1977;

Ritenuto necessario ed opportuno fissare da tale data la decorrenza dell'inquadramento della partecipazione azionaria di cui trattasi;

Visto il bilancio dell'ATI relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1976;

Ritenuta congrua e rispondente ai criteri stabiliti dall'art. 14, secondo comma, della legge 21 giugno 1960, n. 649, l'attribuzione ai suddetti titoli azionari, da parte dell'EFIM, di un valore, pari a quello nominale, di L. 62.496.000;

che, pertanto, deve essere fissato in L. 62.496.000 l'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM in contropartita della partecipazione trasferita;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 29 settembre 1977, è trasferita dallo Stato all'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, la partecipazione azionaria nell'ATI - Azienda tabacchi italiani, costituita da n. 13.888 azioni, del valore nominale di L. 4.500 cadauna.

Art. 2.

Il fondo di dotazione dell'EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è aumentato, per effetto dell'inquadramento di cui al precedente articolo, della somma di L. 62.496.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1978

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978
Registro n. 9 Partecipazioni statali, foglio n. 131

(5327)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1978.

Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonchè le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977), emanato in attuazione di detto art. 6 e avente efficacia fino ad un anno dalla data del decreto stesso;

Ritenuto che in vista della scadenza di tale decreto è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Art. 1.

Il costo di costruzione dei nuovi edifici è determinato nella misura e nei modi indicati dal decreto ministeriale 10 maggio 1977.

Art. 2.

Il presente decreto trova applicazione fino al 9 maggio 1979.

Roma, addì 9 maggio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(5127)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 maggio 1977, di dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1977 di dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì), con effetto dal 1° giugno 1977;

Considerato che la ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ha riguardato anche l'unità di Bologna della S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli;

Rilevata la sussistenza della causa di intervento anche per l'unità di Bologna della S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli;

Decreta:

Il dispositivo del decreto interministeriale 17 maggio 1977 è modificato come segue:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova casa editrice Licinio Cappelli, sede di Bologna, unità di Bologna e stabilimento di Rocca S. Casciano (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5198)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), con effetto dal 27 settembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 3 agosto 1977 e 4 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interesate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Roma, miniere di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(5197)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore degli ex dipendenti di aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), con effetto dal 13 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 2 gennaio 1978 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calze e maglie operanti nel comune di Spirano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5195)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Modamaglia Modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Modamaglia Modaintima - Salone della maglieria italiana - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dal 9 al 12 settembre 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5071)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1977 al 12 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5196)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 8 marzo 1978, riguardante l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio, in Carpi.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fideiussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 marzo 1978 di incameramento della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio in relazione al ritardato sdoganamento di una partita di carrube di origine e provenienza Cipro, acquistata a fronte del mod. *B*-Import n. 3207937 del 22 marzo 1973 di $ 86.434,17;

Rilevato che nel richiamato decreto dell'8 marzo 1978, all'art. 1 è stato indicato per mero errore di trascrizione meccanica l'importo parziale di $ 85.421,33 anziché l'importo totale di $ 86.434,17;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 8 marzo 1978 viene pertanto modificato come segue:

(*Omissis*).

nella misura del 5 % dell'importo di $ 86.434,17 di cui al mod. *B*-Import suindicato, anzichè « dell'importo parziale di $ 85.421,33 ».

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione della modifica del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(5199)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1978 al 6 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5265)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon - Laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec Mor, in Induno Olona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata, sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mec Mor, con sede in Induno Olona (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1977 al 12 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imatex - Industria manifatture tessili, stabilimento di Pianodardine (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1978 al 6 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5269)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e l'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia (Roma), è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1978 al 2 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(5267)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1978.

Autorizzazione alla società « Stas fiduciaria S.p.a. », in Trento, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Stas fiduciaria S.p.a. », con sede in Trento, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Stas fiduciaria S.p.a. », con sede in Trento, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(5163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano, è vacante la cattedra di semeiotica chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5382)

Vacanza della cattedra di istituzioni di fisica matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università degli studi di Trento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della libera Università degli studi di Trento è vacante la cattedra di istituzioni di fisica matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5201)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni al modello di diploma di infermiere professionale

Il diploma di infermiere professionale modificato secondo il disposto del decreto ministeriale 2 giugno 1978, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 in data 17 giugno 1978, è conforme al presente modello:

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE O COMITATO ISTITUTORE)

SCUOLA PER INFERMIERI PROFESSIONALI

(Istituita con
n. del .)

l. sig.
nat.. il
ha superato nell'anno gli esami di Stato prescritti dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a il presente

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

da valere a tutti gli effetti di cui al citato art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Presidente del consiglio di amministrazione della scuola

Rappresentante del Ministero della sanità nella commissione esaminatrice

Rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella commissione esaminatrice

Data,

(5335)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	545417	De Vita Gaetano, nato a Carovigno il 5 novembre 1918, domiciliato in Brindisi. *Annotazione*: Ipotecato a favore dello Stato, della provincia di Lecce, del ricevitore provinciale di Lecce, del comune di Neviano e di tutti gli altri enti interessati nella gestione dell'esattoria e tesoreria del comune di Neviano per il decennio 1943-52, tenuta da Baffa Carlo, nato a Galatina (Lecce) il 19 settembre 1897, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del testo unico delle imposte dirette, decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. La presente cauzione viene costituita ai fini della sostituzione di quella già prestata a garanzia dello stesso periodo di gestione del predetto Baffa mediante il deposito di n. 6 cartelle al portatore dello stesso prestito, del complessivo capitale nominale di L. 49.200, effettuato presso la Cassa depositi e prestiti di Lecce, di cui alla polizza n. 3184 del 31 maggio 1945 di proprietà dell'intestatario De Vita Gaetano, giusta domanda registrata a Brindisi il 25 maggio 1970 al n. 159 mod. 2	50.000

(5044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 26 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,60	855,60	855,40	855,60	855,50	857,10	855,50	855,60	855,60	855,60
Dollaro canadese	760,60	760,60	760,50	760,60	760,80	762,90	760,45	760,60	760,60	760,60
Franco svizzero	459,10	459,10	459,20	459,10	459,10	458,40	459,03	459,10	459,10	459 —
Corona danese	152,35	152,35	152,30	152,35	152,30	152,15	152,33	152,35	152,35	152,30
Corona norvegese	158,66	158,66	158,70	158,66	158,60	158,80	158,65	158,66	158,66	158,65
Corona svedese	186,80	186,80	186,80	186,80	186,75	186,80	186,77	186,80	186,80	186,80
Fiorino olandese	384,27	384,27	384,30	384,27	384,20	383,60	384,25	384,27	384,27	384,25
Franco belga	26,25	26,25	26,25	26,25	26,25	26,20	26,2550	26,25	26,25	26,25
Franco francese	187,60	187,60	187,60	187,60	187,50	187,50	187,58	187,60	187,60	187,60
Lira sterlina	1581,70	1581,70	1583 —	1581,70	1581,75	1582,60	1581,65	1581,70	1581,70	1581,60
Marco germanico	412,19	412,19	412,10	412,19	412,30	411,60	412,31	412,19	412,19	412,15
Scellino austriaco	57,21	57,21	57,25	57,21	57,25	57,18	57,25	57,21	57,21	57,24
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,75	18,80	18,74	18,90	18,80	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	10,858	10,858	10,85	10,858	10,85	10,80	10,8560	10,858	10,858	10,85
Yen giapponese	4,158	4,158	4,1625	4,158	4,155	4,12	4,1590	4,158	4,158	4,15

Media dei titoli del 26 giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,850
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,675
» 5 % (Città di Trieste)	97,975
» 5 % (Beni esteri)	98,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,975
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	81,250
» 6 % » » 1971-86	78,050
» 6 % » » 1972-87	76,075
» 9 % » » 1975-90	84,625
» 9 % » » 1976-91	83,500
» 10 % » » 1977-92	90,650
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99 —
» » » Ind. 1- 7-1979	101,525
» » » » 1-10-1979	101,075
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,625
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,100
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,500
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95,075
» » » 10 % 1- 1-1981	94,600
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	855,55
Dollaro canadese	760,525
Franco svizzero	459,02
Corona danese	152,34
Corona norvegese	158,655
Corona svedese	186,785
Fiorino olandese	384,26
Franco belga	26,252
Franco francese	187,59
Lira sterlina	1581,675
Marco germanico	412,25
Scellino austriaco	57,245
Escudo portoghese	18,80
Peseta spagnola	10,857
Yen giapponese	4,158

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Alessandria

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Alessandria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Alessandria.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - *Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena* - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1978
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 200

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Alessandria, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 29 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4890)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 14 dicembre 1976, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di esecutivo tecnico;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1964, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi e per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

compito di aritmetica.

Prova pratica:

impiego di strumenti ed attrezzature normalmente utilizzate nelle fabbriche di conserve alimentari.

Prova orale:

cultura generale e accertamento delle conoscenze del candidato sui principi di matematica e sulla conservazione degli alimenti.

Art. 14.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo a Parma rispettivamente i giorni 17 *e* 18 *ottobre* 1978 *presso la sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Tanara,* 33, *Parma, con inizio alle ore* 8,30.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di essa.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta e per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e dal punteggio del colloquio.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e del-

l'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assume servizio nel termine prefissato presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 27 aprile 1978

Il presidente: CULTRERA

(4963)

Concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari, in Parma.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 14 dicembre 1976, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un posto di operaio in prova;

Vista la tabella *A*-1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli operai;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di operaio in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola d'obbligo.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Certificato originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il certificato originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titoli per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vicedirettore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del ruolo statale dell'istituto.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario sulle seguenti materie: aritmetica elementare, geometria elementare, lavorazione metalli ferrosi e non ferrosi, nozioni generali di meccanica elementare, del calore e dell'elettricità.

Prova pratica:

prova d'arte consistente nella costruzione di un elemento di macchina o di attrezzo semplice, su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni.

Prima dell'inizio della prova i candidati saranno tenuti a dichiarare formalmente di possedere piena perizia sull'uso delle macchine utensili e ad assumere ogni responsabilità per danni alle stesse o alle persone.

L'esecuzione della prova non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Prova orale:

colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

La prova scritta e la prova pratica avranno luogo a Parma rispettivamente i giorni 19 e 20 ottobre 1978 con inizio alle ore 8,30 presso la sede della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, viale Tanara, 33.

La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio di essa.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di validi documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnati ai candidati non più di 2 ore. Per la prova pratica saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore. Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno consegnare i lavori anche se non ultimati.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica e dal punteggio del colloquio.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di operaio in prova e con trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 115 del personale civile dello Stato.

La nomina ad operaio effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Parma, addì 27 aprile 1978

Il presidente: CULTRERA

(4964)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a tre posti di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico per il medio evo.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Visto il regio decreto 5 agosto 1927, n. 1736, concernente il riordinamento della scuola storica nazionale;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il regolamento per la scuola nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso:

a) a un posto di alunno presso la scuola storica nazionale di studi medioevali, annessa all'Istituto storico per il medio evo, per il triennio 1978-81, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria;

b) a un posto riservato a un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche governative o a un funzionario della carriera direttiva del ruolo degli archivi di Stato per il triennio 1978-81;

c) a un posto riservato a un funzionario della carriera direttiva dei ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato o di amministrazioni autonome presso le amministrazioni centrali stesse.

Le domande, in carta legale da L. 2.000, indirizzate al presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo e trasmesse a mezzo plico raccomandato, dovranno pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Palazzo Italia - Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma-Eur, entro il 31 luglio 1978, pena l'esclusione dal concorso, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Non è ammessa la presentazione dei plichi effettuata dagli interessati o da persona incaricata.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) notizia in tre esemplari sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) lavori a stampa o qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

c) dichiarazione del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica e infine che si trova in attività di servizio;

d) dichiarazione con la quale il candidato si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice e approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, il vincitore sarà comandato presso la scuola per un triennio a partire dal 1° ottobre 1978, il servizio quivi prestato avrà valore a tutti gli effetti di legge come periodo di effettivo servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico sotto pena di cessare a far parte della scuola stessa.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il presidente: MORGHEN

(5288)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, gli articoli 50, 51 e 52 che dettano norme per gli esami relativi al conseguimento della patente di spedizioniere doganale;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, modificato dalla legge 10 aprile 1974, n. 123;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che è decorso il periodo di tempo di tre anni — previsto dall'art. 50, primo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 — dal precedente esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, indetto con decreto ministeriale 15 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami anzidetti coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e risultino iscritti da almeno due anni in un registro circoscrizionale del personale ausiliario di cui all'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 3.

Il requisito della iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano prestato servizio per almeno due anni nelle dogane con mansioni direttive, di concetto ed esecutive ovvero nella guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale;

b) siano iscritti negli elenchi di cui all'art. 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Agli aspiranti che si trovino nella condizione di cui alla precedente lettera *b*) e che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano maturato un'anzianità di iscrizione negli elenchi predetti di almeno sette anni si prescinde anche dal richiedere il possesso del titolo di studio.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti, rispettivamente, dagli articoli 44 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, indicando la decorrenza della iscrizione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto;

4) titolo di studio posseduto, specificando presso quale istituto lo hanno conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, del presente decreto;

5) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; l'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dagli esami.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da errata indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata, nè per altre cause di necessità o forza maggiore.

Art. 6.

Il Ministro delle finanze, con provvedimento motivato, può escludere dagli esami, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova scritta, in una prova pratica con relazione scritta ed in un colloquio.

La prima delle anzidette prove verte su una delle seguenti materie:

a) istituzione di diritto privato;

b) principi di scienza delle finanze;

c) nozioni di diritto tributario.

La seconda prova consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta sugli adempimenti connessi con le singole operazioni.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritta e pratica, anche sulle seguenti altre materie:

a) nozioni di diritto amministrativo;

b) nozioni di diritto della navigazione (marittima ed aerea);

c) nozioni di merceologia;

d) nozioni di geografia economica e commerciale;

e) nozioni di statistica generale ed economica;

f) nozioni sulle dsposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero;

g) cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

Art. 8.

La prova scritta e la prova pratica con relazione scritta avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, rispettivamente nei giorni 30 e 31 ottobre 1978, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dagli esami si presenteranno a sostenere le anzidette prove nella sede suindicata nei giorni stabiliti dal presente decreto senza alcun preavviso od invito. L'amministrazione si riserva di assegnare i candidati in una sede diversa da quella suindicata nel caso in cui i locali risultassero non sufficientemente capienti e per particolari motivi, nonchè di variare la data degli esami stessi per ragioni di forza maggiore. Le eventuali variazioni della data e della sede delle prove saranno singolarmente comunicate agli interessati.

Ai candidati che avranno superato la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere il colloquio.

Art. 9.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso costituito dalla prova scritta e dalla prova pratica con relazione scritta e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione di almeno sei decimi.

Art. 10.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento personale validi: tessera postale; porto d'armi; patente automobilistica; passaporto; carta d'identità; tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851; fotografia recente, applicata su carta da bollo con firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Art. 11.

I concorrenti che hanno superato il colloquio devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti da quello in cui hanno sostenuto il colloquio stesso, i seguenti documenti:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano; qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero devono produrre un certificato dell'autorità consolare;

b) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto. Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma dovranno risultare legalizzate dal provveditore agli studi.

Sono esonerati dal presentare il documento attestante il possesso del titolo di studio coloro che fruiscono del beneficio di cui all'art. 3, secondo comma, del presente decreto;

c) certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, dal quale risulti l'iscrizione nel registro circoscrizionale previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e la data di decorrenza della iscrizione medesima.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a*), del presente decreto dovranno presentare, in luogo del certificato rilasciato dal consiglio compartimentale degli spedizionieri doganali, una copia dello stato di servizio, rilasciata, a seconda dei casi, dalla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette o dal comando generale della guardia di finanza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Art. 12.

L'elenco dei candidati riconosciuti idonei sarà approvato con decreto del Ministro delle finanze e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 14.

I concorrenti compresi nell'elenco degli idonei, se in possesso anche degli altri requisiti indicati nell'art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, potranno conseguire, a domanda, la nomina a spedizioniere doganale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1978

Il Ministro: MALFATTI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificatico della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a
(cognome e nome)
. (provincia di . .) il .
residente a . . (provincia di . .)
chiede di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Fa presente di essere iscritto con decorrenza dal giorno . nel registro del personale ausiliario previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, tenuto dalla circoscrizione doganale di .

(ovvero) .

di aver prestato servizio nelle dogane per almeno due anni con mansioni direttive, di concetto o esecutive,

(ovvero)

di aver prestato servizio nella guardia di finanza per almeno due anni in qualità di ufficiale o sottufficiale.

Dichiara inoltre di aver conseguito in data . . .
presso l'istituto . . . . .
il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado
. .

Data, . . .

Firma . . .

Indirizzo presso cui desidera che siano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(5174)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di cento allievi ufficiali piloti di complemento, anno 1978.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1978, con il quale è stato indetto un concorso per cento allievi ufficiali piloti di complemento, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1978, registro n. 12 Difesa, foglio n. 181, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 29 maggio 1978;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto;

Ritenuto che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse della amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di cento allievi ufficiali piloti di complemento, anno 1978, di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1978, è prorogato al 13 luglio 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1978
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 175

(5339)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a sessanta posti di capo gestione nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Con decreto 8 aprile 1978, n. 18944/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 88, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sessanta posti di capo gestione (carriera di concetto) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Di detti posti:

sedici sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

quarantuno sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 giugno 1978.

(5244)

Concorso a cinquanta posti di capo stazione nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Con decreto 8 aprile 1978, n. 18943/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 89, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a cinquanta posti di capo stazione (carriera di concetto) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Di detti posti:

tredici sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

trentacinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

due sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 giugno 1978.

(5245)

Concorso a sei posti di coadiutore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione

Con decreto 8 aprile 1978, n. 2262/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 91, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sei posti di coadiutore (carriera esecutiva) dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Di detti posti:

uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

quattro sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

uno è riservato agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 giugno 1978.

(5246)

Concorso a quaranta posti di cantoniere dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Con decreto 13 aprile 1978, n. 20047/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1978, registro n. 1, foglio n. 81, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 20 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quaranta posti di cantoniere A.N.A.S., carriera ausiliaria.

Di detti posti:

otto sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

ventotto sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

quattro sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 20 giugno 1978.

(5247)

Concorso a quattordici posti di vice direttore (carriera direttiva) nell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Con decreto 6 aprile 1978, n. 18898/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 86 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 27 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a quattordici posti di vice direttore (carriera direttiva) nell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Di detti posti:

tre sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

dieci sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

uno è riservato agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 27 giugno 1978.

(5210)

Concorso a sei posti di coadiutore (carriera esecutiva) presso la direzione provinciale del Tesoro di Bolzano

Con decreto 6 aprile 1978, n. 2265/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 87 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 27 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sei posti di coadiutore (carriera esecutiva) presso la direzione provinciale del Tesoro di Bolzano.

Di detti posti:

uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

cinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 27 giugno 1978.

(5211)

Concorso a ottanta posti di assistente di stazione (carriera esecutiva) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Con decreto 15 aprile 1978, n. 20048/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 97 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 27 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a ottanta posti di assistente di stazione (carriera esecutiva) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Di detti posti:

diciassette sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

sessanta sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 27 giugno 1978.

(5212)

Concorso a cinquanta posti di conduttore (carriera esecutiva) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

Con decreto 8 aprile 1978, n. 19845/PR., registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1978, registro n. 1, foglio n. 90 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 27 giugno 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a cinquanta posti di conduttore (carriera esecutiva) nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Di detti posti:

tredici sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

trentacinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

due sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 27 giugno 1978.

(5213)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

Il medico provinciale di Savona avverte gli interessati che con provvedimento dell'assessore alla sanità, igiene ed ambiente della regione Liguria 9 maggio 1978, n. 28, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura delle condotte mediche vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1977.

Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4870)

Concorso al posto di medico igienista «capo sezione» vacante nel comune di Savona

Il medico provinciale di Savona avverte gli interessati che con provvedimento dell'assessore alla sanità, igiene ed ambiente della regione Liguria 9 maggio 1978, n. 26, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico igienista «capo sezione» vacante nel comune di Savona.

Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4871)

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Albenga

Il medico provinciale di Savona avverte gli interessati che con provvedimento dell'assessore alla sanità, igiene ed ambiente della regione Liguria 16 maggio 1978, n. 33, è stato indetto pubblico concorso, per titoli, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Albenga, ai sensi dello art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Si precisa che al predetto concorso possono partecipare soltanto gli ufficiali sanitari con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso, i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica.

Scadenza dei termini per la presentazione delle domande: non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4872)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

Con decreto 24 maggio 1978, n. 1500, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura delle condotte mediche vacanti nei comuni di Russi, Castelbolognese, Cervia, Ravenna e Riolo Terme della provincia di Ravenna.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 31 agosto 1978.

(5109)

OSPEDALE COMPRENSORIALE DEL TRASIMENO-PIEVESE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Concorso a due posti di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di medicina generale presso l'ospedale di Città della Pieve.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ospedale di Castiglione del Lago (Perugia).

(2276/S)

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso a due posti di assistente del servizio di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di neurochirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(2274/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(2272/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «C. ZONCHELLO» DI NUORO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Nuoro.

(2273/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2292/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del centro oncologico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(2293/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso ed accettazione;

sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(2277/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. ANTONIO DI CASA SCOLA » E « S. MARIA A VIGNA DELLA FAMIGLIA GIRACE » DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(2275/S)

OSPEDALE CIVILE « SS.MA ANNUNZIATA » DI CENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina per l'età involutiva e la patologia invalidante;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cento (Ferrara).

(2282/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso volgono le norme di cui al regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2278/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(2279/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fidenza (Parma).

(2280/S)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(2281/S)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(2288/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2289/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(2290/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(2284/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2286/S)

OSPEDALE « S. SOLLECITO » DI MATELICA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Matelica (Macerata).

(2287/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781800)